

IV.

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Commissione per il codice penale militare — Rinnovamento delle votazioni di ballottaggio — Inversione dell'ordine del giorno — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, e convalidazioni — Proclamazione ed ammissione di nuovi senatori — Annunzio di domanda d'interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio intorno alle nomine dei nuovi senatori — Proposta del senatore Pierantoni per la iscrizione dello svolgimento della interpellanza medesima all'ordine del giorno della prossima seduta, approvata — Deliberazioni sull'ordine del giorno — Il senatore Lampertico svolge la sua interpellanza ai ministri degli esteri, e di agricoltura, industria e commercio sulla esecuzione della clausola per la introduzione dei vini italiani nell'Impero Austro-Ungarico.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Non è presente alcun ministro. Intervengono poi il presidente del Consiglio ed i ministri degli affari esteri, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Omaggi.

Lo stesso senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del seguente elenco di omaggi.

Fanno omaggio al Senato :

Il ministro di agricoltura, industria e commercio della *Statistica delle tasse e diritti comunali per gli anni 1887-89*;

Il ministro dei lavori pubblici degli *Annali del Consiglio delle tariffe e delle strade ferrate*;

Il senatore De Vincenzi di un suo opuscolo intitolato: *Delle vigne e della cantina*;

Il signor Kentaro Kaneka dei *Resoconti sommari della imperiale Dieta giapponese per la sessione 1892*;

Il presidente della Camera prussiana dei *Resoconti parlamentari per la sessione 1892*;

Il sindaco di Genova della *Relazione sulle condizioni finanziarie del municipio di Genova*;

Il senatore Ariodante Fabretti di 3 volumi delle *Cronache della città di Perugia*, ed un volume *Documenti di Storia perugina*;

Il senatore L. Zini di un suo opuscolo intitolato: *Revisione dello Statuto?*

Il senatore Finali di alcuni *Canti dettati in memoria di Carlo Alberto* da A. Finali;

Il signor Carlo Malagola di una sua *Memoria sul conte Giovanni Malvezzi senatore del Regno*;

Il prof. Giovanni Giannini di una sua *Monografia su Giosuè Carducci e Giacomo Leopardi*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio del fascicolo XLII degli *Annali di statistica*;

Il rettore della R. Università di Perugia del vol. II, fasc. 2 delle *Pubblicazioni periodiche della facoltà di giurisprudenza*;

Il preside della R. Deputazione di Storia patria per le provincie modenesi del vol. II, serie IV, degli *Atti e Memorie di quella R. Deputazione*;

Il direttore del R. Istituto musicale di Firenze degli *Atti dell'Accademia del R. Istituto*;

Il canonico Luigi Patrizi di un suo opuscolo intitolato: *Il capitolo della patriarcale Basilica Vaticana in ordine alla tassa di passaggio d'usufrutto*;

Il signor Achille Migliozi della parte di un suo lavoro poetico intitolato: *Senilia*;

Il signor Michelangelo Fontana di un suo *Carne Augustale* dettato per la ricorrenza del 20 settembre 1892;

Il presidente della regia Accademia delle scienze di Torino della pubblicazione contenente le sue *Onoranze rese alla memoria di Angelo Genocchi*.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Gloria di cinque giorni, Bizzozero di quindici giorni, Guerrieri-Gonzaga di quattro giorni.

Se non vi sono obiezioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Commissione per il Codice penale militare.

PRESIDENTE. Dietro l'incarico del quale volle ieri onorarmi il Senato, chiamo a far parte della Commissione che dovrà esaminare il Codice penale militare, i signori senatori Bariola e Pascale, in sostituzione dei senatori defunti Bertolè-Viale e Nobile che appartenevano alla Commissione stessa.

Votazioni di ballottaggio.

PRESIDENTE. Come annunciai sul finire della seduta di venerdì scorso, non riuscì e dovette essere annullata per mancanza di numero legale la votazione di ballottaggio per il completamento di Commissioni permanenti.

Oggi si procederà quindi alla votazione di ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

Il ballottaggio si farà tra il signor senatore Boncompagni-Ottoboni che riportò voti 51 e il senatore Lovera che ne riportò 26.

Si farà pure ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni.

Il ballottaggio avrà luogo tra il signor senatore Fazioli che riportò voti 42 ed il signor senatore Ellero che ne riportò 26.

Si procederà pure al ballottaggio per la nomina di un membro della Commissione di sorveglianza alla Cassa depositi e prestiti.

Il ballottaggio si farà tra il signor senatore Majorana-Calatabiano che riportò voti 47 ed il signor senatore Fano che ne riportò 31.

Poi si procederà al ballottaggio per la nomina di due membri della Commissione di sorveglianza al Debito pubblico.

Il ballottaggio si farà tra i signori senatori Tittoni che riportò voti 28, Artom 28, Lovera 13 e Ottolenghi 11.

Altra votazione di ballottaggio seguirà per la nomina di due membri della Commissione del Fondo pel culto, tra i signori senatori Ghiglieri che riportò voti 51, Vitelleschi che riportò voti 46, Borasi 31 e Righi 30.

Finalmente si procederà alla votazione di ballottaggio per la nomina di un membro alla Commissione per la esecuzione della legge sull'abolizione del corso forzoso, fra i signori senatori Allievi che riportò voti 50 e Cambray-Digny che ne riportò cinque.

Si procede all'appello nominale per le votazioni che ho indicate.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale:

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Ora estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo spoglio delle votazioni testè fatte.

Per la votazione relativa alla Commissione di contabilità interna, saranno scrutatori i signori senatori: De Mari, Todaro, Ferraris;

Per la nomina di un membro alla Commissione per le petizioni, i signori senatori: Parenzo, Majorana-Calatabiano, Briganti-Bellini;

Per la nomina di un membro alla Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti, i signori senatori: Pascale, Bartoli, Blaserna;

Per la nomina di due membri alla Commissione per il debito pubblico, i signori senatori: Calenda Andrea, Valsecchi, Cannizzaro.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1892

Per la nomina di due membri alla Commissione del Fondo per il culto, i signori senatori: Cambray-Digny, Auriti, Scelsi;

Per la nomina di un membro alla Commissione per la legge di abolizione del corso forzoso, i signori senatori: Di Prampero, Cremona, Calligaris.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe: « Interpellanza del senatore Lampertico ai ministri degli esteri e di agricoltura, industria e commercio sulla esecuzione della clausola per la introduzione dei vini italiani nell'Impero austro-ungarico ».

Siccome tuttavia questa interpellanza potrà dar luogo ad una discussione abbastanza lunga così io proporrei d'invertire l'ordine del giorno passando al numero successivo di esso, cioè alla Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Pongo ai voti questa proposta:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Convalidazione dei titoli di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Di Prampero di voler riferire intorno alla convalidazione dei titoli dei nuovi senatori.

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*. La Commissione da voi nominata per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ha esaminato i documenti dei seguenti signori e li ha trovati conformi alla categoria terza indicata dall'art. 33 dello Statuto, e quindi ve ne propone ad unanimità la convalidazione:

Cavalletto ing. Alberto, deputato nelle legislature 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor ing. Cavalletto Alberto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

La Porta comm. Luigi, deputato nelle legislature 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor La Porta comm. Luigi, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Tenani dottor Giovanni Battista, deputato nelle legislature 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Tenani dott. Giovanni Battista, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Favale Casimiro, deputato nelle legislature 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Favale Casimiro, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Speroni ingegnere Giuseppe, deputato nelle legislature 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Speroni ingegnere Giuseppe, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Polvere marchese avvocato Nicola, deputato nelle legislature 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Polvere marchese avvocato Nicola, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Zanolini Cesare, deputato nelle legislature 11, 12, 13, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Zanolini Cesare, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Borrelli ingegnere Bartolomeo, deputato nelle legislature 9, 12, 13, 14 e 15.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Borrelli ingegnere Bartolomeo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Borromeo conte Emanuele, deputato nelle legislature 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Borromeo conte Emanuele, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Chigi-Zondadari marchese Bonaventura, deputato nelle legislature 13, 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Chigi-Zondadari marchese Bonaventura, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Franzi avvocato Giuseppe, deputato nelle legislature 11, 12, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Franzi avvocato Giuseppe, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Luzi marchese Carlo, deputato nelle legislature 8, 9, 11, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Luzi marchese Carlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Marselli generale Nicola, deputato nelle legislature 12, 13, 14, 15 e 16.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Marselli generale Nicola, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Bianchi avvocato Giulio, deputato nelle legislature 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Bianchi avvocato Giulio, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Carnazza-Amari professore avvocato Giuseppe, deputato nelle legislature 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Carnazza-Amari professore avvocato Giuseppe, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Di San Giuseppe barone Benedetto, deputato nelle legislature 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Di San Giuseppe barone Benedetto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Faina conte dottor Eugenio, deputato nelle legislature 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Faina conte dottor Eugenio, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Lucchini Giovanni, deputato nelle legislature 13, 14, 15 e 16.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Lucchini Giovanni, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Melodia Nicolò, deputato nelle legislature 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Melodia Nicolò, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore DI PRAMPERO, *relatore*:

Oddone avvocato Giovanni, deputato nelle legislature 14, 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Oddone avvocato Giovanni, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do ora la parola al signor senatore Scelsi, relatore.

Senatore SCELSI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con reale decreto del 21 novembre 1892 furono chiamati a far parte di questo alto Consesso i signori Martini Federico e Racchia Carlo Alberto, per la 14^a categoria dell'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno. La vostra Commissione ha rilevato dai documenti presentati che furono nominati vice-ammiragli della regia marina, il primo con regio decreto del 26 giugno 1879 ed il secondo con regio decreto del 28 agosto 1887.

Ritenuta pertanto la regolarità dei titoli dei suddetti due nuovi senatori e risultando altresì

ch'essi hanno superato l'età voluta di quaranta anni, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi, ad unanimità, l'approvazione della loro nomina.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Martini Federico vice-ammiraglio, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del vice-ammiraglio Carlo Aberto Racchia, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ha la parola il signor senatore Puccioni.

Senatore PUCIONI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — È unanime la Commissione vostra nel proporvi l'approvazione delle nomine fatte coi decreti reali dei 10 ottobre e 21 novembre 1892 dei signori qui sotto indicati, i quali, ai termini dell'art. 33 dello Statuto, hanno l'età prescritta e traggono rispettivamente i loro titoli di eleggibilità dalle categorie seguenti:

CATEGORIA III.

(Deputati dopo tre legislature o 6 anni di esercizio).

Di Camporeale principe Paolo. — Fu deputato nella 15, 16 e 17 legislatura.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Di Camporeale principe Paolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCIONI, *relatore*:

Casati nobile Rinaldo. — Fu deputato nella 15, 16 e 17 legislatura.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Casati nobile Rinaldo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCIONI, *relatore*:

Chiala comm. Luigi. — Fu deputato nella 15, 16 e 17 legislatura.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Chiala commendatore Luigi, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCIONI, *relatore*:

Dini prof. Ulisse. — Fu deputato nella 14, 15, 16, e 17 legislatura. Il decreto reale di nomina enumera anco come titolo di eleggibilità la categoria XVIII; ed infatti risulta che il prof. Dini fino dal 1882 è socio onorario della R. Accademia dei Lincei.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Dini professor Ulisse, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCIONI, *relatore*:

D'Adda marchese Emanuele. — Fu deputato nella 15, 16 e 17 legislatura.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor D'Adda marchese Emanuele, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCIONI, *relatore*:

Garelli prof. Felice. — Fu deputato nella 15, 16 e 17 legislatura.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Garelli prof. Felice, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCIONI, *relatore*:

Nobili avv. Niccolò. — Fu deputato nella 10, 11, 12, 13 legislatura.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Nobili avvocato Niccolò, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CATEGORIA VI.

(Ambasciatori).

Senatore PUCIONI, *relatore*:

Blanc barone Alberto. — Fu nominato ambasciatore di S. M. con decreto 27 dicembre 1886.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Blanc barone Alberto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CATEGORIA VII.

(Inviati straordinari dopo tre anni di tali funzioni).

Senatore PUCIONI, *relatore*:

Spinola marchese Federigo Costanzo. — Dal 6 febbraio 1876 è inviato straordinario e ministro plenipotenziario.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29^o NOVEMBRE 1892

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Spinola marchese Federigo Costanzo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CATEGORIA XIV.

(Ufficiali generali di terra e di mare).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

Garneri commendator Giuseppe. — Fu nominato tenente generale con R. decreto 2 giugno 1881.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Garneri comm. Giuseppe, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

D'Oncieux de la Batie conte Paolo. — Con R. decreto 27 aprile 1882 fu nominato tenente generale.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor D'Oncieux de la Batie conte Paolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

Rolandi comm. Gerolamo. — Fu nominato tenente generale con decreto 6 marzo 1884.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Rolandi comm. Gerolamo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

Boni comm. Annibale. — Fu nominato tenente generale con decreto 7 dicembre 1882.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Boni commendatore Annibale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

Ferrero comm. Annibale. — Fu nominato tenente generale con decreto reale 14 luglio 1891. Il decreto di nomina a senatore indica anco, fra i titoli di eleggibilità, quello della categoria XVIII; infatti il generale Ferrero fu nominato con R. decreto 12 novembre 1883 socio onorario dell'Accademia dei Lincei.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Ferrero comm. Annibale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

CATEGORIA XV.

(Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni).

Bianchi avv. Francesco. — Con decreto reale 8 luglio 1883 venne nominato consigliere di Stato e ne ha esercitate fin da quel tempo le funzioni.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Bianchi avvocato Francesco, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

D'Anna comm. Vincenzo. — Fin dal 27 settembre 1882 è consigliere di Stato e continua in quell'ufficio.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor D'Anna comm. Vincenzo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

Giorgi avv. Giorgio. — Il decreto di sua nomina a consigliere di Stato ha la stessa data del decreto del sig. Bianchi, e al pari di questi ha senza interruzione coperto e copre ancora quell'ufficio.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Giorgi avvocato Giorgio, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

CATEGORIA XVII.

(Intendenti generali, ora prefetti, dopo sette anni di servizio).

Senise comm. Carmine. — La data della sua nomina a prefetto risale al 21 dicembre 1875. Risulta dagli atti che fino al 27 luglio 1890 senza interruzione prestò servizio; che in detto giorno fu collocato in aspettativa per salute e che venne poi richiamato in servizio con decreto reale del 5 giugno 1892.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1892

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Senise commendatore Carmine, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

Sensales comm. Giuseppe. — Con decreto reale 17 settembre 1873 fu nominato prefetto; posto in aspettativa per salute il 19 aprile 1876 e poi in disponibilità il 27 gennaio 1878, fu richiamato in servizio il 15 febbraio 1880 e lo è tuttora.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Sensales comm. Giuseppe, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

Ramognini comm. Ferdinando. — Ai 19 aprile 1876 fu nominato prefetto; chiamato in missione al Ministero dell'interno vi rimase dal 12 gennaio al 7 luglio 1879; nel qual giorno fu richiamato alle funzioni di prefetto che sostenne fino al 30 novembre 1890; da quel dì è a disposizione del Ministero.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Ramognini comm. Ferdinando, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore PUCCIONI, *relatore*:

CATEGORIA XVIII.

(Membri della R. Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina).

Siacci colonnello Francesco. — Con decreto reale 30 giugno 1876 fu convalidata la elezione di lui a membro della Reale Accademia delle scienze di Torino.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Siacci colonnello Francesco, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con regi decreti 10 ottobre 1892, sono stati nominati senatori del Regno i seguenti signori dei quali sono giusti-

ficati i titoli e l'età, laonde la Commissione, ad unanimità, ne propone la convalidazione:

Per le categorie III e XVIII dell'art. 33 dello Statuto, essendo stato deputato al Parlamento nelle legislature dalla 10 alla 17, ed essendo da oltre sette anni accademico dei Lincei, l'avv. Filippo Mariotti.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore dell'avv. Filippo Mariotti, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Prof. Tommasi-Crudeli. Deputato per le legislature 12, 15, 16 e 17 e da oltre sette anni accademico dei Lincei.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del prof. Corrado Tommasi-Crudeli, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Avv. Giuseppe Sagarriga-Visconti, deputato per le legislature 15, 16 e 17.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore dell'avv. Giuseppe Sagarriga-Visconti, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Avv. Carlo Tranfo, deputato per le legislature 11, 12, 13 e 14.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore dell'avv. Carlo Tranfo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Conte Luigi di Gropello-Tarino, deputato per le legislature 15 e 16 e per oltre sei anni.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del conte Luigi Di Gropello-Tarino, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Michele Amato-Poiero, deputato per le legislature 16 e 17 e per oltre sei anni.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Michele Amato-Poiero, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Con regio decreto 21 novembre 1892, sono nominati senatori:

Prof. Gaetano Giorgio Gemellaro, per la categoria 18, essendo accademico dei Lincei da oltre sette anni.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor prof. Gaetano Giorgio Gemellaro, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Francesco Compagna: per la categoria XXI, avendo giustificato il pagamento da oltre tre anni, delle imposte dirette, nella misura superiore a quella fissata dallo Statuto.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor Francesco Compagna, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Comm. Michelangelo De Cesare: per la categoria XII coprendo l'ufficio di consigliere di Cassazione da oltre cinque anni.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor comm. Michelangelo De Cesare, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Comm. Leopoldo Puccioni, per la stessa categoria.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor comm. Leopoldo Puccioni, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Comm. Angelo Spera, per la stessa categoria.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor comm. Angelo Spera, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*:

Comm. Francesco Santamaria, per la stessa categoria, non che per la categoria IX, coprendo l'ufficio di primo presidente di Appello.

PRESIDENTE. Chi approva la convalidazione della nomina a senatore del signor comm. Francesco Santamaria, è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler accedere alle urne.

Proclamazione ed immissione in ufficio di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. avv. Giuseppe Franzì, che prestò giuramento nella seduta Reale, i cui titoli di ammissione furono riconosciuti validi nella seduta d'oggi, prego i signori senatori Perazzi e Carlo Verga d'introdurlo nell'aula.

(Il nuovo senatore Franzì Giuseppe viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il senatore Giuseppe Franzì avendo prestato giuramento nelle seduta reale lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor generale Gerolamo Rolandi, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli d'ammissione, prego i signori senatori Corsi Luigi e Cesare Cerruti di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Gerolamo Rolandi viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo il senatore Gerolamo Rolandi già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor ingegnere Giuseppe Speroni, di cui oggi il Senato giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Verga Carlo e Robecchi di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore Giuseppe Speroni viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo il signor senatore Giuseppe Speroni già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor barone Benedetto Di San Giuseppe, di cui il Senato nella tornata d'oggi giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Durante e Sforza-Cesarini di volerlo introdurre nell'aula.

(Il barone Benedetto Di San Giuseppe viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il barone Benedetto Di San Giuseppe, avendo prestato giuramento nella seduta

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1892

Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il comm. avv. Giovanni Oddone, di cui il Senato giudicò validi nella seduta d'oggi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Colombini e Del Zio di volerlo introdurre nell'aula.

(Il comm. avv. Giovanni Oddone viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor comm. avv. Giovanni Oddone, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor colonnello Cesare Zanolini, di cui il Senato giudicò, nella seduta d'oggi, validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Verga Carlo e Finali, di introdurlo nell'aula.

(Il signor colonnello Cesare Zanolini è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor colonnello Cesare Zanolini, avendo già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il viceammiraglio Carlo Alberto Racchia, di cui il Senato, nella seduta d'oggi, giudicò validi i titoli d'ammissione, prego i signori senatori Cesare Cerruti e Messedaglia di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor Carlo Alberto Racchia è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo già il viceammiraglio Carlo Alberto Racchia prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore commendatore avv. Filippo Mariotti, di cui il Senato nella seduta d'oggi giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Blaserna e Finali di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Mariotti è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo il signor avv. Filippo Mariotti prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor marchese Bonaventura Chigi-Zondadari, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli di

ammissione, prego i signori senatori Barracco e Colonna-Avella di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Chigi-Zondadari è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Chigi-Zondadari avendo già prestato nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il commendatore avv. Giuseppe Carnazza-Amari, di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Gravina e Majorana d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Giuseppe Carnazza-Amari è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo il senatore Giuseppe Carnazza-Amari già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor professore Ulisse Dini, di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Todaro e Lampertico d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Ulisse Dini è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo il senatore Ulisse Dini già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte di Gropello-Tarino, di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Lovera e Taverna a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore di Gropello-Tarino è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il senatore conte Gropello-Tarino, avendo già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor principe Paolo Di Camporeale, di cui il Senato nella seduta di oggi giudicò validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Atenolfi e Lancia di Brolo di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore principe Paolo di Camporeale viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore principe Paolo di Camporeale avendo già prestato giuramento

nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Nobile Rinaldo Casati, di cui furono nella seduta d'oggi giudicati validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Verga Carlo e Taverna a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Nob. Rinaldo Casati è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Nobile Rinaldo Casati, avendo già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Borromeo conte Emanuele, prego i signori senatori Verga Carlo e Manzoni a volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Borromeo viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Borromeo conte Emanuele, avendo già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il prof. Gaetano Giorgio Gemellaro, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Paternò e Todaro di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore G. Gemellaro viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Giorgio Gemellaro, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor marchese Emanuele D'Adda, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Colonna-Avella e Atenolfi ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Emanuele D'Adda viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Emanuele D'Adda, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor senatore Giovanni Lucchini, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli d'ammissione,

prego i signori senatori Bonvicini e Lampertico ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Giovanni Lucchini viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Lucchini Giovanni, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor comm. Luigi Chiala, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Ghiglieri e Finali ad introdurlo nell'aula.

(Il senatore Luigi Chiala viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Luigi Chiala, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore comm. Vincenzo D'Anna, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Perazzi e Tabarrini di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor senatore comm. D'Anna Vincenzo viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore D'Anna, avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore viceammiraglio Martini Federico, di cui il Senato giudicò validi i titoli di ammissione nella seduta di oggi, prego i signori senatori Cerruti Cesare e Albini di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor viceammiraglio Federico Martini viene introdotto nell'aula, e presta giuramento nella formola consueta).

PRESIDENTE. Do atto al viceammiraglio Federico Martini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il generale Annibale Ferrero, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Mezzacapo e Cambray-Digny di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor generale Annibale Ferrero viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il signor senatore Annibale Ferrero avendo prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore comm. prof. Corrado Tommasi-Crudeli, di cui il Senato giudicò validi i titoli di ammissione nella seduta odierna, prego i signori senatori Blaserna e Cosenz di volerlo introdurre nell'aula.

(Il signor comm. prof. Corrado Tommasi-Crudeli viene introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Il professore Corrado Tommasi-Crudeli, avendo già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato l'avvocato marchese Nicola Polvere, di cui il Senato giudicò validi i titoli di ammissione in questa stessa seduta, prego i signori senatori Del Zio e Ferraris d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore avv. marchese Nicola Polvere è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo il signor avv. marchese Nicola Polvere prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor marchese Carlo Luzi, di cui il Senato, nella seduta d'oggi, giudicò validi i titoli d'ammissione, prego i signori senatori Briganti Bellini e Inghilleri d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Carlo Luzi è introdotto nell'aula).

Il sig. marchese Carlo Luzi, avendo già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il professore colonnello Francesco Siacci, di cui il Senato giudicò oggi validi i titoli di ammissione, prego i signori senatori Finali e Todaro di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Francesco Siacci è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor senatore Francesco Siacci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore avv. Giuseppe Sagarriga-Vi-

sconti i di cui titoli di ammissione il Senato ha giudicato validi in questa stessa seduta, prego i signori senatori Briganti-Bellini e Del Zio d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Giuseppe Sagarriga-Visconti è introdotto nell'aula).

PRESIDENTE. Avendo il senatore Giuseppe Sagarriga-Visconti già prestato giuramento nella seduta Reale, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onor. presidente del Consiglio dei ministri, leggo una domanda di interpellanza a lui rivolta:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare il presidente del Consiglio dei ministri sulla nomina dei nuovi senatori.

« A. GUARNERI ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri*. Non ho difficoltà di accettare l'interpellanza e, se il Senato lo credesse, di consentire anche che sia svolta immediatamente...

Senatore GUARNERI. Io sono agli ordini del Senato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri*... Non ho ancora finito. Voglio aggiungere che, siccome il regolamento del Senato prescrive che i titoli dei nuovi senatori sieno esaminati da una Commissione che ne riferisce al Senato, quantunque per parte mia sia pronto a rispondere immediatamente, credo forse sarebbe più conveniente di attendere che la Giunta, la quale esamina questi titoli, abbia finito il suo lavoro. Così le osservazioni dell'onorevole interpellante e le risposte del ministro potrebbero essere più precise e più concrete.

Senatore GUARNERI. L'onorevole presidente del Consiglio non ha fatto che anticipare, sino ad un certo grado, le mie aspirazioni, perchè io ho tanto compreso la delicatezza della mia interpellanza, che ho atteso a presentarla, dopo che la Commissione di verifica dei titoli dei nuovi senatori avesse in gran parte esaurito il suo compito.

Così feci appunto, perchè la mia interpellanza non avesse alcuna ombra di personalità, e perchè anch'io potessi dare pria di farla il benvenuto al corpo dei miei nuovi colleghi, essendo

d'altronde sempre stata abitudine del Senato di ricevere da gentiluomo coloro che arrivano qui. *Noblesse oblige.*

Credo però che ritardare lo svolgimento della mia interpellanza a dopo che la Commissione abbia riferito fino all'ultima nomina, non sia troppo adèguato, dovendo attendere sino all'arrivo dell'ultimo documento necessario per l'intera convalidazione. Inoltre, quando abbiamo già accettate 56 nomine, e domani se ne presenteranno altre alla convalidazione, parmi si sia fatto dal Senato tutto ciò che è di convenienza verso i nuovi colleghi.

Del resto me ne rimetto interamente all'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio.* È una questione d'indole così delicata che io non credo dovere intorno alla medesima esprimere una opinione recisa.

Ho dichiarato e ripeto che sono pronto a rispondere anche subito; ho osservato però che mi pareva ben fatto attendere che fosse compiuto il lavoro della Giunta che esamina i titoli dei senatori; ma, ciò detto, aggiungo che mi rimetto a quello che crederà di fare il Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Il Senato, colla deliberazione dell'altro giorno, ha già riconosciuto il dovere di far ossequio allo Statuto, ossia il diritto acquisito nei gentiluomini che sono stati nominati senatori ad essere convalidati.

Il Senato è il secondo corpo di esame sopra le deliberazioni che prepara la Commissione di verifica. Noi dobbiamo vedere se i Senatori abbiano i diritti civili e politici, l'età politica, e se i loro titoli corrispondano ad una delle 21 categorie contemplate dallo Statuto. Pare a me che la interpellanza dell'onorevole senatore Guarneri abbia un altro obbietto, quello di vedere, a parte il diritto acquisito delle persone, se il Ministero abbia esercitato con temperanza e correttezza, in omaggio al diritto consuetudinario, la prerogativa di proporre alla Corona la nomina di senatori.

Ciò detto, pare a me. . . .

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Pierantoni di non voler anticipare la discussione della interpellanza.

Senatore PIERANTONI. . . pare a me che si possa mettere all'ordine del giorno della seduta di domani questa interpellanza, dopo che la Commissione avrà riferito intorno ad altre convalidazioni di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Vi è dunque una sola proposta; quella del senatore Pierantoni, vale a dire che la interpellanza del senatore Guarneri si iscriva all'ordine del giorno di domani, dopo le materie che già sono all'ordine del giorno, e dopo le nuove verifiche di titoli, intorno ai quali potesse essere domani riferito.

Nessun'altra proposta sorgendo, pongo ai voti quella del senatore Pierantoni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ora reca: « Interpellanza del senatore Lampertico ai ministri degli esteri e di agricoltura, industria e commercio sulla esecuzione della clausola per l'introduzione dei vini italiani nell'impero austro-ungarico ».

Prima però che si proceda allo svolgimento di questa interpellanza faccio presente al Senato che, essendo ormai stati convalidati oltre la metà dei titoli dei nuovi senatori, sarebbe forse il caso di non ritardare più oltre la votazione per la nomina della Commissione permanente di finanze e di metterla all'ordine del giorno della seduta di domani.

Chi è di questo avviso voglia alzarsi.

(Approvato).

Aggiungo che, per la morte del senatore Cellesia di Vegliasco essendo rimasto vacante un posto di segretario nel seggio della Presidenza, si metterà all'ordine del giorno di domani anche la votazione per la nomina di un segretario.

Chi approva quest'altra proposta voglia alzarsi.

(Approvato).

Interpellanza del senatore Lampertico ai Ministri degli esteri e di agricoltura, industria e commercio sulla esecuzione della clausola per la introduzione dei vini italiani nell'impero Austro-Ungarico.

PRESIDENTE. Ora do la parola al signor senatore Lampertico per svolgere la sua interpellanza.

Senatore LAMPERTICO. Signori senatori. Brevissimamente epilogo fatti noti al Senato, sui quali però mi è d'uopo richiamare la sua attenzione per condurmi a por nettamente la mia interpellanza, la quale è stata accettata dagli onorevoli ministri degli esteri e dell'agricoltura, industria e commercio.

Quanto ai vini, i trattati che si sono conclusi dal Regno d'Italia col l'Impero austro-ungarico, dopo che le provincie Venete anche esse vennero a formar parte del Regno d'Italia, si può dire che sieno passati per tre stadi.

Nel primo stadio si sono mantenuti quei diritti di favore quanto alla introduzione dei vini nell'Austria-Ungheria che erano già stati stabiliti da trattati antecedenti alla costituzione del Regno d'Italia e quindi per determinate regioni. Poi si sono determinati questi diritti nell'ammontare di un unico dazio.

Finalmente si convenne che i dazi sulla introduzione nell'Impero austro-ungarico dei vini provenienti dall'Italia senz'altra distinzione, sarebbero accolti con un dazio di favore, quando l'Italia alla sua volta concedesse un determinato dazio di favore per l'introduzione dei vini dell'Impero austro-ungarico in Italia.

Non occorre dire qui le ragioni che si sono già dette nell'estate di questo anno, dello indugio che ha frapposto il Regno d'Italia a dare ai vini dell'Impero austro-ungarico quel dazio di favore che avrebbe importato con sé un dazio di favore da parte dell'Impero austro-ungarico per l'introduzione dei vini italiani nel suo territorio.

Fatto sta che con la legge del 19 giugno 1892 venne data facoltà al Governo del Re di ridurre, per i paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita, e quindi anche per l'Impero austro-ungarico, a lire 5 e 77 il dazio di importazione sopra ogni ettolitro di vino in botte od in caratello, compreso il recipiente di ogni sorta.

Di questa legge io ebbi l'onore di essere relatore al Senato. Fino da allora si andava dicendo di dubbi e di difficoltà che avrebbe trovato la concessione del dazio di favore da parte dell'Impero austro-ungarico, che pure doveva essere la conseguenza della riduzione del dazio da parte nostra. A me per ciò è parso di essere nel diritto, o dirò meglio nel dovere di interpellare il Governo del Re quale sussistenza abbiano veramente avuto quei dubbi e quelle difficoltà che si facevano presagire. Si è perciò che ho fatto la mia interpellanza al Governo del Re, e particolarmente ai due ministri degli esteri e dell'agricoltura, industria e commercio, e nel farla provo una grande compiacenza nel riannodare i fatti storici contemporanei a fatti storici i quali hanno iniziato l'indipendenza nazionale.

Non può essere sfuggito dalla vostra memoria come il Governo del Piemonte nel 1846 mantenne fede ad un trattato di transito che era stato già concluso con la Repubblica veneta per i sali. Vi mantenne perfino fede postuma, dandovi esecuzione quanto alla Svizzera. Ma quest'atto di lealtà del Governo degli antichi Stati sardi provocò da parte dell'Austria l'aumento del dazio dei vini sardi in Lombardia, aumento del dazio che equivaleva alla proibizione.

Si fu allora che nella *Gazzetta Piemontese* comparve un articolo che qualificò l'atto del Governo austriaco come un atto di *rappresaglia*. Questa parola parve di singolare ardimento e diede luogo a rancori diplomatici da parte del Governo austriaco verso il Governo degli antichi Stati sardi.

Di qui ebbe origine un motto il quale nella storia d'Italia fu causa di tanti infortuni e di tante glorie, il motto di Carlo Alberto: *l'Italia farà da sé*.

Mi gode l'animo di muovere oggi in sì diverse congiunture questa interpellanza, perchè ora si può trattare di tali questioni tra il Regno d'Italia ed il Governo austro-ungarico con quegli alti intendimenti di equità internazionale che non possono minimamente turbare quell'equanime libertà di giudizio che dee presiedere così ai negoziati del Governo del Re, come alle deliberazioni delle due Camere del Parlamento. (*Approvazioni*).

Con tal sentimento io presi ad esaminare tutte le questioni che han potuto sorgere dall'applicazione della legge testè ricordata; e ne parlo con libero e tranquillo animo.

Ho annunciato la mia interpellanza nel modo con cui popolarmente se ne discorre.

Pare che tutti si siano messi d'accordo nel designare tali controversie col titolo di controversie sull'applicazione della clausola dei vini.

Ed in fondo il linguaggio popolare è anche esatto, poichè questa riduzione eventuale dei dazi da parte del Governo austro-ungarico dipende da una dichiarazione la quale è contenuta in un protocollo finale dell'ultimo trattato tra il Regno d'Italia e l'Impero austro-ungarico, come era già convenuta negli altri due trattati antecedenti quello del 1887 e quello del 1891. In che consiste dunque?

Consiste in una vera clausola, cioè in una pattuizione la quale sotto determinate eventualità modifica i patti presi antecedentemente.

L'Austria si obbligava a questa riduzione del dazio quando l'Italia avesse essa medesima ridotto il dazio per l'introduzione dei vini nel territorio austro-ungarico nel Regno d'Italia.

E sta bene.

Ora, quando abbiamo discusso in Senato della proposta di legge, un dubbio si era manifestato sul momento in cui l'Austria avrebbe dovuto dare effetto a quel patto.

Stando alle parole della legge, le quali riproducevano testualmente quelle del trattato, la pattuizione doveva aver luogo *ipso facto*; il Senato però ha ben compreso, che tra due Stati i quali mantengono relazioni amichevoli commerciali e politiche non si poteva dare alla clausola un'interpretazione letterale quanto al momento in cui la pattuizione, per parte dell'Impero austro-ungarico si sarebbe dovuto eseguire.

Doveva correre un certo tempo perchè il Governo austro-ungarico potesse dare le istruzioni necessarie alle dogane austriache in guisa che la pattuizione avesse esecuzione in quei termini in cui doveva averla, nè più nè meno.

Pare a me e deve parere a tutti che il solo modo per ottenere quanto sta nel nostro buon diritto, sia quello di contenersi nei termini dei trattati, interpretati secondo quella reciproca benevolenza che è dettata dalle buone relazioni commerciali e politiche.

Infatti non tardò molto l'Austria a dare ese-

cuzione a quegli obblighi che eventualmente aveva.

Ho sott'occhio l'*ordinanza*, come si dice in Austria, del 27 agosto 1892. Ma, come questa *ordinanza* non darebbe luogo, se non ad osservazioni inopportune ed indiscrete sul breve ritardo trascorso prima che l'Austria desse esecuzione al suo obbligo, così essa suscita dei gravi dubbi, che è bene di chiarire innanzi al Parlamento nazionale quanto alle condizioni stabilite per ammettere col dazio di favore i nostri vini nel territorio austro-ungarico.

È anche notorio che sono corsi dei negoziati fra il nostro Governo e quello austro-ungarico. Se ne parla pubblicamente. Ma forse l'attenzione pubblica non si occupa che di un punto solo, che è poi quello, che ha minore importanza. Ed è questa una ragione di più, che giustifica la mia interpellanza: per chiarire cioè non quel punto solo, ma tutti.

Premetto che il protocollo finale, annesso al trattato del regno d'Italia con l'Impero austro-ungarico, parla di vini che vengono trasportati in *fûts* e in *fûtailles*.

A dir vero, bisogna accettare la frase così, come ci è data nelle leggi doganali, perchè neanche il Littrè ci aiuta a fare una vera e propria distinzione tra le due parole, che sono adoperate nel trattato, e che nelle leggi nostre si sono tradotte per *botti* e *caratelli*. Forse non sarebbe stato male di meglio definire, dacchè la stessa parola di *caratello* nelle diverse parti d'Italia ha un significato più o meno esteso. In qualche parte il *caratello* non contiene che pochi barili, altrove è di maggiore capacità.

La questione che viene agitata nel pubblico è, se noi abbiamo diritto al dazio, che dirò di favore, anche pei vini che vengono introdotti in Austria coi così detti *vagoni serbatoi*.

Ma prima vi è un altro dubbio da chiarire.

Come dissi, il trattato parla di *fûts et fûtailles*.

La traduzione italiana parla di *botti* e *caratelli*.

L'*ordinanza austriaca* non parla che di *botti*. A dire il vero, io non temerei che con ciò si volesse limitare il dazio di favore alle sole botti. La parola adoperata nell'*ordinanza*, a mio credere, non limita il significato delle espressioni adoperate nel trattato. Essa infine non fa che

contrapporre quello che si intende per *das fasch* a quello che si intende per *die flasche*. Ma in tale contrapposizione trovano benissimo il loro posto non solo le botti, ma appunto tutto quello che nel trattato si dice *fûts et fûtailles*.

Orà io non metto dubbio, e per tutto quello che ne so non credo che nemmeno nel fatto il dubbio sia sorto, sebbene dalla dizione dell'ordinanza avesse potuto sorgere, che il dazio di favore sia concesso non solamente al vino che s'introduce in botti, ma anche al vino il quale s'introduce in caratelli.

Che nell'Impero austro-ungarico non si sia andati molto per il sottile nella esecuzione del patto, mi affiderebbero, quasi direi, certamente, anche solo le notizie che possono desumersi dalle statistiche. Ed invero, mentre nell'Austria-Ungheria, incominciando dal principio dell'anno a tutto il 31 ottobre negli anni antecedenti, non si erano introdotti di vino italiano se non 18,126 ettolitri nel 1888, 29,647 nel 1889, 11,459 nel 1890, 13,369 nel 1891; in questi nove mesi del 1892 se ne sono introdotti 275,514, che, si intende, non vuol dire che non se ne potesse introdurre di più.

Se io non temessi ora di dilungarmi collo esporre altre notizie statistiche sull'importazione e sulla esportazione dei vini anche verso altri paesi, certo che le statistiche di questi primi nove mesi dell'anno ci sarebbero cagione di bene sperare, dacchè l'esportazione totale si trova aumentata da 900,267 ettolitri a 1,775,944, e verso la stessa Francia in particolare da 17,912 a 236,239. Nominatamente poi quanto all'Austria sta il fatto, che l'importazione dei nostri vini nel territorio austro-ungarico si è avverata in maggiori proporzioni che non si osasse sperare nella relazione che ebbi l'onore di fare al Senato nel giugno.

Viene la seconda domanda se cioè sieno ammessi con dazio di favore i vini introdotti in Austria con i così detti *vagoni serbatoi*.

A dire il vero, vi era un precedente, che avrebbe persuaso, che la pattuizione avrebbe trovato anche questa applicazione, poichè con decreto ministeriale austriaco dell'11 marzo 1884 i vini comuni italiani erano stati già ammessi nei vagoni-cisterna per quello stesso dazio ridotto, stabilito già nel protocollo finale del trattato 27 dicembre 1878.

Si poteva dunque sperare che questo favore

avrebbe continuato. Però è anche vero che questa concessione era, come dicono i Tedeschi, *einseitige*, che mi sia lecito tradurre per *unilaterale*, e non aveva formato oggetto di contratto. Tuttavia, siccome su questo punto l'opinione pubblica è stata a ragione o a torto delusa, io chiedo al Governo del Re fino a che punto creda, che sia legittima questa esclusione, e fino a che punto creda, che questa esclusione sia pregiudicevole.

Io vorrei che il Governo del Re facesse anche attenzione, che in altri trattati, come in quello della Svizzera, effettivamente queste pattuizioni sono estese anche ai *vagoni-serbatoi*: *vagoni-serbatoi*, come è detto nel trattato colla Svizzera, senza tappo o con tappo ad aria; *wagons-réservoirs, à bonde ouverte ou à bonde à air*.

Dunque il fatto che questa pattuizione è stata eseguita da parte di altri Stati, con cui siamo entrati in negoziati di commercio, il fatto, che antecedentemente l'Austria-Ungheria spontaneamente ci aveva fatto queste concessioni, giustifica almeno fino ad un certo punto le delusioni dell'opinione pubblica. E per ciò io chiedo al Governo del Re in primo luogo, quanto poi effettivamente sia il danno che deriva da questa esclusione, in quanto il Governo del Re la creda legittima. In secondo luogo chiedo se il Governo del Re su questo punto, se non per i trasporti di terra, almeno per quelli di mare abbia potuto venire a nessuna intelligenza che mitighi il danno qualunque esso sia della limitazione.

Controversie molto più gravi sono finora sfuggite alle discussioni pubbliche, e tanto più meritano di richiamare l'attenzione del Senato.

È detto dunque nel protocollo finale che devono essere introdotti in Austria col dazio di favore i *vini italiani*.

Queste due parole contengono in sé due ordini diversi di questioni gravissime.

Che cosa si deve intendere per *vini*, e che cosa si deve intendere per *vini italiani*?

A tutti sono note le grandi difficoltà che si frappongono a dare una risposta netta, una risposta precisa, una risposta chiara, una risposta uniforme a quella prima domanda che ho posto e che di per sé sembrerebbe veramente tanto facile.

Non mi è d'uopo richiamarmi alle discussioni fatte negli ultimi anni in Francia in occasione

della legge proposta dal senatore Griffe e delle modificazioni ad essa apportate per impedire le falsificazioni dei vini o almeno per tutelare la lealtà delle contrattazioni.

Non parlo degli articoli 319 e 322 del nostro Codice penale, che puniscono chi pone in vendita come genuine sostanze alimentari non genuine, pericolose o no, alla salute pubblica.

Abbiamo la definizione data nella riunione dei direttori delle stazioni agrarie italiane, che ebbe luogo in Roma nel 1879, presieduta da un nostro egregio collega, il senatore Cannizzaro. È la definizione accolta nel nostro *Repertorio doganale*.

Si intende per *vino* il prodotto naturale della fermentazione del mosto di uva: passano perciò tra le bevande spiritose quelle presentate sotto il nome di vino, le quali contenessero saccarosio o altre materie non contenute nei vini naturali e quelle che mancassero di alcuni dei componenti caratteristici dei vini, o che li contenessero in quantità che escano dai limiti già riscontrati nei vini naturali o dai limiti dei reciproci rapporti in cui si trovano nei vini stessi.

Nè fino a qui si troverebbe difficoltà di esecuzione quando alcuni dubbi non sorgessero dalla stessa lettura dell'ordinanza austro-ungarica.

Cercherò pure di contenermi nei termini più brevi possibili; tuttavia non posso fare a meno di entrare in qualche distinzione, che è necessaria perchè ciascun senatore possa essere buon giudice se questa ordinanza leda, o no, i nostri interessi, e possa poi essere buon giudice se, o no, il Governo del Re abbia ottenuto quella riparazione che avesse creduto in diritto di chiedere al Governo austro-ungarico.

Ora l'ordinanza dev'essere letta con molta attenzione perchè vi sono prescrizioni affatto diverse quando si tratta di uffici *doganali*, o quando si tratta invece di *stazioni enologiche*.

Le stazioni enologiche le quali sono accennate nell'ordinanza austriaca non sono che quattro, appartenenti tutte e quattro al Governo austro-ungarico.

Ora se si dovesse attenersi soltanto alle prescrizioni che sono date nell'ordinanza austriaca per le stazioni (come le dicono in Austria) di esperimento e sono quelle di Gorizia, Klosterneuburg, San Michele, e Vienna, non avremmo

alcuna ragione di muovere lagnò. Infatti l'articolo sesto dell'ordinanza non prescrive alcuna proporzione fissa tra i componenti del vino; ma senza più dichiara che le stazioni enologiche di esperimento devono accertare se si tratti dei vini ammessi col dazio di favore, *secondo le massime riconosciute dalla scienza*, senza che in tale esame sieno astrette di attenersi alle proporzioni stabilite per gli uffici doganali.

Ora, siccome si hanno già certe regole già stabilite da un Congresso delle stazioni enologiche germaniche, accettate dalle stazioni enologiche austriache e su per giù accettate dalle stazioni agrarie nostre, se tutto si riducesse a questo articolo sesto noi non avremmo, ripeto, alcuna cagione di lagnò.

Legittime cagioni di lagnò possono sorgere invece dall'articolo due dell'ordinanza, che agli uffici doganali prefinisce condizioni troppo rigide per stabilire se si tratti di vino naturale. Tanto più è grave ciò dacchè sono gli uffici doganali quelli presso i quali dee subirsi l'esame dei nostri vini quando s'introducono nel territorio austro-ungarico.

Tuttavia parmi non sia impossibile di condurci ad accordi equi, se già il Governo non vi è pervenuto anche prima d'ora.

Ho qui un documento di molta importanza contenuto nella relazione sulle analisi e sulle ricerche eseguite durante il triennio 1886-89, nel laboratorio chimico centrale delle gabelle diretto dal senatore Cannizzaro.

Accenno alle conclusioni della Commissione imperiale germanica riunitasi a Berlino nell'aprile dell'anno 1884, di cui facevano parte l'Hofmann, il Fresenius, Sell, Hilger, Kays, Fleck, Nessler, Reichardt, Weigelt.

Si è concluso che quando nei vini non si riscontrino certe proporzioni, d'uopo è confrontarli con vini della stessa natura, del medesimo luogo e della stessa annata.

Ciò posto, è evidente, che non possono bastare per la determinazione dei nostri vini stazioni sperimentali d'altri paesi.

Il giudizio deve anche riserbarsi ad analisi competentemente fatte, non che altrove, in Italia, poichè qui soltanto può pei vini nostri farsi quel confronto, che la scienza germanica reputa essa medesima necessario, non che con vini

della stessa natura, della stessa annata, della stessa contrada.

Sebbene pur troppo la scienza anch'essa si trovi esposta oggidì alle diffidenze internazionali, io so con certezza, che nel corso dei negoziati fra il Governo del Re e il Governo austro-ungarico si è reso costantemente omaggio dai negozianti austriaci alla autorità scientifica di un nostro insigne collega, che dai negozianti nostri era continuamente informato e interpellato.

Che sia riservato il giudizio dei vini non solo a stazioni sperimentali d'altri paesi ma anche ad analisi fatte in Italia è conseguenza necessaria delle conclusioni a cui si sono condotti gli scienziati germanici.

Non vi è alcuna ragione dunque che non otteniamo dall'Austria-Ungheria un patto simile a quello che si è stipulato colla Svizzera:

« Les parties contractantes fixeront d'un commun accord la définition et les caractères des vins naturels. En attendant, les bureaux des douanes suisses, en cas de contestation, tiendront compte le plus possible des certificats d'analyse émanant des instituts du *Gouvernement Royal d'Italie*, dont la liste est arrêtée entre les deux administrations ».

È vero, che si è anche pattuito, che « toutefois, cette disposition ne porte aucune atteinte au droit de la Suisse de vérifier de son côté l'analyse des vins importés ».

Ma quanto si è detto dei negoziati già corsi fra l'Impero austro-ungarico e noi, ci insegna come si possa dare alle analisi nostre una efficacia anche maggiore di quella che si fosse stabilita per via d'accordi.

Studiamoci di renderle autorevoli, di darvi credito, in guisa che, quando altri abbia pure il diritto di sindacarle, senz'altro rinunci di valersi d'ogni sindacato.

La relazione con cui venne presentata alla Camera dei deputati il trattato colla Svizzera è ragionevolmente preoccupata dalla necessità di rendere gli esperimenti accessibili. Ivi è detto che si era attribuita a quaranta istituti la facoltà di attestare provenienza e qualità dei vini. Bensì per evitare gli inconvenienti diversi di analisi è detto che l'Italia farà conoscere al Governo federale il metodo seguito da noi, perchè la dogana federale vi si possa, se d'uopo, conformare.

Tutto ciò sta bene; ma importa che queste analisi siano autorevoli.

Se solo per poco entrasse il sospetto, che si riducono a facili condiscendenze, noi avremmo pregiudicato ben presto quello spaccio, che ora siamo in diritto di riprometterci pei nostri vini.

Importa dunque che a queste nostre verificazioni sia dato un ordinamento tale da far sì che non possano essere messe in sospetto, un ordinamento scientifico e quindi sincero e imparziale, quale si ha pel laboratorio chimico centrale delle gabelle e quello di Genova che ne dipende.

Questa è l'unica via perchè gli altri Stati rinuncino nel fatto a quel *controllo* (la parola non è tampoco della lingua) che si abbiano riservato.

Qui però sorge una nuova domanda: se l'Austria, almeno in diritto, si riserva di *controllare* le verificazioni nostre dei vini, e noi non avremo il diritto di controllare le verificazioni della birra che si sieno fatte dalle stazioni d'esperimento austriache? Anche su questo fo interpellanza formale al Governo del Re.

E qui, prima di passare a qualche altro punto della mia interpellanza, devo rifarmi un momento indietro perchè mi accorgo di avere ommesso un punto che aveva maggiore attinenza colle cose discorse fin qui che non con quelle di cui mi rimane brevemente a discorrere.

È noto che nella tariffa austriaca, al n. 77, si prescrive che i grappoli d'uva, i quali servono alla fabbricazione del vino, possono mettersi in circolazione soltanto in botti ben chiuse, della capacità di 5 ettolitri almeno; che le botti debbono essere nettate in modo che non vi siano attaccate particelle nè di terra, nè di viti; che infine i grappoli d'uva per la fabbricazione del vino in altri *imballaggi* sono esclusi dall'importazione e dal transito.

Ciò dipende da ordinanza del 15 luglio 1882. E ciò è tanto più odioso, che il commercio delle uve pigiate non ha, per l'Austria-Ungheria, importanza se non di *transito*, e non ne ha pel commercio, come si suole dire, *speciale*.

Ora io domando al Governo del Re, se, approfittando dei negoziati che sono corsi quanto alla concessione del dazio di favore sui vini, esso abbia potuto concludere o sperare almeno di concludere un qualche accordo, che tolga

tali limitazioni di nessuna importanza per l'Austria-Ungheria, di gravissimo danno per noi.

Vengo ora ad un argomento assai delicato.

Ciò non toglie che io cerchi di esporlo con molta sincerità; d'altra parte però con quella disposizione dell'animo che si deve avere quando sono in corso dei negoziati fra uno Stato e un altro. È certo che ciascuno dei due Stati alla sua volta si crede pregiudicato, il che molte volte non è che l'espressione di un comune accordo, il quale ha potuto stabilirsi con una certa equità.

Quando si è discusso in Senato della legge, la quale scioglieva la riserva che era fatta nel protocollo finale annesso al trattato coll'Austria-Ungheria, ci siamo domandati se questa concessione si estendesse a tutti i territori i quali ora fanno parte del Regno d'Italia.

Si poteva dire che col trattato del 1887, non essendosi più accennati, come nei trattati antecedenti, i vini di questa o quella regione, ma essendosi parlato soltanto di vini italiani senza altre distinzioni, sia con ciò avvenuta una novazione, in guisa che più non si intenda parlare dei vini di questa o quella parte d'Italia, ma senza più di tutta l'Italia. Nè solo questo, ma senza che si abbia oramai a richiamarsi alle condizioni stabilite dagli antichi trattati.

Si poteva contrapporre, che l'indicazione dei vini italiani era tale da comprendere bensì tutti i vini italiani, ma sempre sotto le condizioni stabilite dagli antichi trattati.

La prima interpretazione era mia, e, credo, quella del Governo del Re.

Ma, fosse anche diversamente, chiedo, se, mantenendo salve e impregiudicate le ragioni di diritto, il Governo del Re sia divenuto in via di fatto ad un accordo, che non pregiudichi lo spaccio dei nostri vini nell'Austria.

Ho finalmente un'altra domanda a fare, e cioè se il Governo del Re abbia preso una qualche precauzione, perchè con quei miscugli, che sono tanto nocivi alla pubblica salute, non si pregiudichi nell'Impero austro-ungarico lo spaccio che possono avere i nostri vini.

Ed ora non ho che a epilogare brevissimamente i punti della mia interrogazione.

Io dunque interpello il Governo del Re:

1. Se noi abbiamo un qualche pregiudizio dall'essersi fatto menzione nell'ordinanza au-

striaca da me citata soltanto di botti anzichè di botti e caratelli;

2. Domando al Governo del Re se abbia creduto di insistere perchè venga ammessa anche l'introduzione nei vagoni *réservoirs*, come è stato ammesso nel trattato colla Svizzera, e come era stato ammesso precedentemente dall'Austria-Ungheria, e qual danno avverrebbe dal non essersi ottenuto un tal favore al commercio nostro, e se almeno sia venuto ad un qualche accordo che mitighi le conseguenze di tali limitazioni se non altro per le cisterne o altri recipienti che si trasportano per via di mare.

Qui viene la terza mia domanda, che nell'ordine del mio discorso avea posposto per semplice dimenticanza; e cioè, se il Governo del Re abbia potuto persuadere il Governo austro-ungarico a recedere da alcune restrizioni molto vessatorie per l'introduzione delle uve pigiate nell'Austria.

Vengo alle domande molto più importanti; e cioè, se oltre alle analisi le quali sono ammesse dalla ordinanza austriaca per parte di quelle sole quattro stazioni austriache siano anche ammesse analisi fatte in Italia e con quale efficacia.

Oltre di che sarei lieto che il Governo del Re mi dicesse, che, piuttosto che accrescere, moltiplicare uffici sperimentali, i quali non abbiano una grande autorità, pensasse a dare a questi esperimenti una tale autorità che acquisti per gli stessi esperimenti una efficacia maggiore di quella che potrebbero avere legalmente in virtù degli accordi che si fossero presi o che si prendessero.

E qui viene pure la domanda quanto alla birra, e cioè se le analisi quanto alla birra non si intendano limitate soltanto alle stazioni austriache, ma più veramente non ispettino anche a noi. Finalmente, se, rimanendo impregiudicate tutte le ragioni di diritto, si siano ottenuti però tali accordi, che in via di fatto il trattato nostro possa veramente farci conseguire quei benefici che oramai ci siamo abituati a ragionevolmente sperare dalla esecuzione del patto.

Viene qui, perchè di indole in qualche modo speciale, l'ultima domanda che ho fatto, e cioè se il Governo del Re abbia preso una qualche precauzione, perchè la lealtà del commercio si mantenga in modo che non ne possa derivare

danno nel territorio austro-ungarico allo spaccio dei nostri vini.

Io spero che i punti su cui ho richiamato l'attenzione del Governo del Re e del Senato possano apparire al Senato degni di una interpellanza che richiamasse sopra di essi l'attenzione del Senato e del Governo del Re.

Qui chiudo la mia interpellanza con una osservazione la quale si riannoda a quelle disposizioni di animo cui io ho accennato fin da principio, e che spero di non aver smentito nel corso della mia interpellanza.

Qual'era questa disposizione di animo?

Poca disposizione di censurare il Governo del Re, perchè quando si tratta di questi negoziati, se fosse possibile, il che certamente non è, se fosse possibile, ch'io facessi parte del Governo, domando a me stesso che cosa avrei io potuto ottenere di più, poste le cose così come sono?

Ma poi anche un sentimento di molto riserbo verso l'Impero austro-ungarico e per le relazioni commerciali e per le relazioni politiche che abbiamo con esso.

Soggiungo la osservazione a cui accennavo dianzi e che mi pare di una grandissima ed altissima importanza.

Oggidi un trattato non può andare interpretato in sè e per sè. Deve essere interpretato nell'insieme, nell'intreccio delle varie relazioni internazionali. Quindi noi abbiamo tutto il diritto di tutelare tutti i nostri interessi legittimi, ma in verità esorbiteremmo d'assai se spingessimo la tutela dei nostri diritti fino a portare danno ad altri Stati, senza che questo fosse un danno di legittima conseguenza di quegli accordi i quali importano necessariamente un qualche abbandono di interessi dall'una e dall'altra parte. Si è con queste disposizioni d'animo che io ho fatto l'interpellanza e la chiudo. Si è con queste disposizioni d'animo che la raccomando alla benevolenza del Senato e del Governo del Re (*Approvazioni*).

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Debbo dichiarare al Senato che nella questione così largamente trattata dall'onor. senatore Lampertico io avrei alcune cose da dire. Ma all'ora in cui siamo giunti parmi che questione simile non si possa

trattare con quella maturità di consiglio e quella calma che pur sarebbero necessarie in argomento di tanta gravità ed importanza.

Certamente anche i signori ministri dovranno dare delle spiegazioni le quali, per quanto brevi, pur richiederanno un certo tempo.

Quindi io, pur dichiarandomi agli ordini del Senato, desidererei che si rinviasse a domani il seguito di questa discussione, perchè la si possa fare con calma maggiore di quella con quale la faremmo a quest'ora già troppo avanzata.

PRESIDENTE. Il senatore Cannizzaro propone che, vista l'ora tarda, si rinvi a domani il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni rimarrà così fissato.

Pregherei il Senato di riunirsi domani all'una e mezza pomeridiana negli Uffici per l'esame dei disegni di legge che furono presentati dai signori ministri e alle 2 in seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Al tocco e mezzo. — Riunione degli uffici per l'esame del progetto di legge relativo al pagamento degli stipendi dei maestri elementari.

Alle due pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione:

per la nomina di un segretario nella Presidenza;

per la nomina della Commissione permanente di finanze.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

III. Interpellanza del senatore Lampertico ai ministri degli esteri e di agricoltura, industria e commercio sulla esecuzione della clausola per la introduzione dei vini italiani nell'Impero austro-ungarico.

IV. Interpellanza del senatore Guarneri al presidente del Consiglio dei ministri sulla nomina dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di voler suggellare le urne.

(I signori senatori, segretari, procedono al suggellamento delle urne).

La seduta è sciolta (ore 5 e 35 pom.).